



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-304.0.0.-110

L'anno 2019 il giorno 13 del mese di Dicembre il sottoscritto Maimone Maria in qualita' di dirigente di Municipio - Media Val Bisagno, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

**OGGETTO ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 A) D. LGS. 50/2016
ALLA DITTA NOBER S.R.L. (CODICE BENF. 52874) RIQUALIFICAZIONE GIARDINI
CAVAGNARO – FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI
EURO 39.344,25 OLTRE IVA 22%
CUP B31H19000050001 CIG Z562A9CFAD**

Adottata il 13/12/2019
Esecutiva dal 17/12/2019

13/12/2019	MAIMONE MARIA
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-304.0.0.-110

**OGGETTO ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 A) D. LGS. 50/2016
ALLA DITTA NOBER S.R.L. (CODICE BENF. 52874) RIQUALIFICAZIONE GIARDINI
CAVAGNARO – FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI
EURO 39.344,25 OLTRE IVA 22%
CUP B31H19000050001 CIG Z562A9CFAD**

IL DIRETTORE

Visto l'articolo 107 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

Visto l'art. 4 – 16 e 17 - del D. Lgs. 165/2001 che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei Dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova i quali, in conformità ai principi dettati dal D. Lgs. 267 del 18/08/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs 50/2016 approvate dal Consiglio dell' Autorità con delibere nn.1097/2016, 216/2018 e 636/2019;

Visto il Civico Regolamento per le Acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con Deliberazione del C.C. n. 26 del 15.4.08;

Visto il Civico Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 09.12.2008 e ss.mm.ii.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, così come integrato e corretto dal D.Lgs. n.126 del 10-8-2014;

Visto il D.Lgs. 81/2008 “ Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro...”;

Visto il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del Comune di Genova;

Vista l’ ordinanza n. 2019-308 del 24.09.2019 ad oggetto:” Conferimento alla Dott.ssa Maria Maimone dell’incarico di Direttore del Municipio IV Media Val Bisagno”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 28/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamata la *DGC/2017/234* "Modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.

Premesso che:

con DGC-2019-96 del 09.04.2019 “Adesione al fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni” è stata deliberata l’adesione al fondo di cui trattasi che prevedeva tra l’altro il finanziamento, di importo complessivo pari a € 75.000,00, del progetto di messa in sicurezza e riqualificazione urbana dei Giardini Cavagnaro assegnandone il coordinamento alla Direzione Corpo di Polizia Locale;

con successiva nota prot. N. 53651 del 23.07.2019 della Prefettura _ Ufficio Territoriale del Governo di Genova è stato comunicato l’accoglimento dell’istanza presentata dal Comune di Genova approvandone il finanziamento totale;

con nota prot. 354621 del 15.10.2019 la Direzione Corpo di Polizia Locale ha messo a disposizione del Municipio scrivente i fondi necessari alla realizzazione del progetto di cui in oggetto sui pertinenti capitoli di spesa di competenza della stessa Direzione per i seguenti importi:

- € 7.000,00 al Capitolo 72004 “Manutenzione Straordinaria” crono 560
- € 68.000,00 al capitolo 72009 “Acquisto attrezzature” crono 561;

La Direzione Corpo di Polizia Municipale ha successivamente disposto Determinazione Dirigenziale n. 2019-117.0.0.-41 “Fondo per la sicurezza urbana, art 35 quater d.l. 113/8 Convertito dalla l.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

132/18 – messa in sicurezza e riqualificazione dei Giardini Cavagnaro a tutela della sicurezza urbana - Accertamento e impegno delle somme dedicate” con la quale si è preso altresì atto della messa in disponibilità dei fondi al Municipio Media Val Bisagno

Con Determinazione Dirigenziale n. 2019-304.0.0.- 109 in corso di esecutività è stato approvato il progetto di cui trattasi, nel quale venivano individuate tre distinte aree di intervento:

Lavori di riqualificazione Giardini Cavagnaro CUP B31H19000050001 :

1. CIG Z072A9D0EF - Impianto videosorveglianza € 20.000,00 (IVA inclusa)
2. CIG Z562A9CFAD - Nuova area giochi € 48.000,00 (IVA inclusa)
3. CIG Z652A9D1C2 - Realizzazione percorso stradale € 7.000,00 (IVA inclusa)

Con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 2019-304.0.0.- 109, contestualmente all’assegnazione della linea di intervento 1_ Impianto di Videosorveglianza, si è demandata a successivi provvedimenti l’assegnazione delle ulteriori aree di intervento;

Dato atto che in data 21.10.2019 in relazione all’area di intervento 2_ Nuova Area Giochi sono stati redatti dal Funzionario dell’Area Tecnica del Municipio IV Media Valbisagno, Geom. Roberto Maragliano i seguenti atti progettuali allegati quale parte integrante del presente provvedimento:

- Capitolato Speciale d’Appalto
- Relazione tecnica
- Quadro Economico

Considerato inoltre che:

in base a quanto previsto dallo stesso Capitolato Speciale d’Appalto il quadro economico dell’intervento è il seguente:

CC 2019 Riqualificazione Giardini Cavagnaro – fornitura con posa in opera di nuovi giochi		
Importo complessivo		48.000,00
A	Importo Appalto (B+C)	39.344,26
B	Lavori a misura (soggetti a ribasso)	39.141,66
C	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	202,60
IVA 22 % su A		8.655,74

in ragione dell’importo della fornitura, inferiore ad euro 40.000,00, è possibile procedere con l’affidamento diretto dell’appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 ed inoltre, vista l’esiguità dell’importo, ai sensi dell’art.51 comma 1 dello stesso D.lgs. 50/2016, non si è ritenuto necessario effettuare la suddivisione in lotti;

si è stabilito di affidare tali lavori mediante contratto stipulato interamente “**a corpo**” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera eeee) del D.Lgs 50/2016.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo – qualità quale limite massimo e che è invece presente, nella sezione Mercato Elettronico (MEPA), il Bando “BENI _ Attrezzature sportive, musicali e ricreative”;

è stata individuata la Ditta Nober Srl iscritta al Bando di cui trattasi e già affidataria nell’anno 2016, con buon grado di soddisfazione, di appalto relativo a lavori per conto del Municipio scrivente, che risulta inoltre possedere i migliori requisiti professionali e le capacità richieste per l’esecuzione del presente appalto;

la Trattativa Diretta di cui sopra, garantisce il rispetto dei principi previsti all’art. 30 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al punto 3.6 delle “Linee Guida n. 4 citate in premessa, in quanto trattasi di nuovo appalto in assenza pertanto di affidatario uscente;

in data 13.11.2019 si è ritenuto pertanto di rivolgere alla Nober Srl., una Trattativa Diretta su MEPA (n° 1111464) per l’assegnazione della fornitura di cui trattasi, in seguito alla quale è stata confermata l’offerta economica richiesta il cui importo a corpo è pari a € 39.141,65 oltre euro 202,60 quali oneri sicurezza (oltre IVA 22%);

l’offerta della Ditta Nober Srl risulta congrua, nonchè conveniente per la Civica Amministrazione;

l’operatore economico ha presentato, all’atto dell’iscrizione e abilitazione sul MePA, apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale, e che questa Amministrazione ha in corso i necessari accertamenti in ragione della fascia di importo in cui si colloca l’affidamento di cui trattasi, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n.4/2016 e ss.mm.ii.;

in particolare, è stato emesso DURC *on line* relativo al predetto operatore economico prot INAIL_18638389 in data 17/10/2019, con scadenza validità al 14/02/2020;

si potrà procedere alla stipula del contratto nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP da registrare successivamente nell’apposito software del Comune di Genova;

per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b), del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di *stand still* per la stipula del contratto.

Vista la nomina del Funzionario Tecnico Geom. Roberto Maragliano in qualità di Responsabile Unico del procedimento (P.O. conferita con prot. n.179840 del 20.05.2019) in relazione all’appalto oggetto del presente provvedimento;

Vista altresì la nota Prot. n. PG/2019/415869 del 02/12/2019 con la quale, a seguito di trasferimento ad altro servizio del Geom. Roberto Maragliano, si dispone il conferimento, con decorrenza 1.12.2019, al Funzionario Tecnico Arch. Roberto Caria, Responsabile dell’Area Tecnica municipale e titolare di posizione organizzativa, dell’incarico di RUP-Responsabile Unico di Procedimento per appalti di lavori/servizi/forniture di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno - Area Tecnica, anche in fase di esecuzione;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Verificata l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis L.241/1990, come introdotto dalla L.190/2012, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto di assegnare, alla ditta Nober S.R.L – (Codice Benf. 52874), con sede in Cuneo, via Ascanio Sobrero 26, 12100 (CN) Partita Iva 03205050044 la prestazione in oggetto, per l'importo di € 39.141,65= (IVA esclusa);

Accertato che

i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tutto quanto sopra premesso:

DISPONE

1-di approvare gli elaborati progettuali relativi alla linea di intervento 2_ Nuova Area Giochi “RIQUALIFICAZIONE GIARDINI CAVAGNARO – FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI - CIG Z562A9CFAD” di cui al Progetto generale Lavori di riqualificazione Giardini Cavagnaro CUP B31H19000050001 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2019-304.0.0.- 99 in corso di esecutività :

- Capitolato Speciale d'Appalto
- Relazione tecnica
- Quadro Economico

2-di assegnare , per le ragioni di cui in premessa, ai sensi art.36 comma 2 a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la prestazione in oggetto alla Ditta Nober SRL (Codice Benf. 52874), con sede in Cuneo, via Ascanio Sobrero 26, 12100 (CN) Partita Iva 03205050044, per l'importo di € 39.141,65= (IVA esclusa) di cui a offerta “a corpo” presentata tramite Trattativa Diretta su MEPA (n° 1111464);

3-di procedere alla stipula del contratto nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP da registrare successivamente nell'apposito software del Comune di Genova;

4-di dare atto che la spesa di cui al punto 2) è congrua, sulla scorta delle motivazioni di cui in parte narrativa;

5- di mandare a prelevare l'importo di € 48.000,00 oneri inclusi dai fondi impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 2019-117.0.0.-41 e reimputati a bilancio 2019 al capitolo 72009 cdc

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

800.802 “Servizi di vigilanza urbana – acquisto attrezzature pdc 2.2.1.5.999 C.O. 2117.15.5, crono 561/2019 , mediante riduzione dell’imp.2019/11986 e riemissione di nuovo impegno di spesa di pari importo(**Imp.2019/ 14754**);

6- di dare atto che la spesa di cui al punto 6) è finanziata dal Fondo per la sicurezza urbana, art 35 quater d.l. 113/8 Convertito dalla L. 132/18 (Acc. 2019/1652)

7-di demandare all’Area Tecnica del Municipio IV Media Val Bisagno la diretta liquidazione della spesa mediante emissione Liquidazione digitale nei confronti della DITTA NOBER S.R.L , nei limiti dell’importo sopra indicato, nonché ogni altro adempimento relativo all’esecuzione dei servizi in oggetto;

8-che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del d.lg. 267/2000;

9-che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

10-dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art.6 bis L.241/1990, come introdotto dalla L.190/2012, nonché ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016

11-che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Municipio IV
Dott.ssa Maria Maimone

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-304.0.0.-110

AD OGGETTO

ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 A) D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA
NOBER S.R.L. (CODICE BENF. 52874) RIQUALIFICAZIONE GIARDINI CAVAGNARO –
FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI
EURO 39.344,25 OLTRE IVA 22%
CUP B31H19000050001 CIG Z562A9CFAD

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO

CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2019

Riqualificazione Giardini Cavagnaro – fornitura con posa in opera di nuovi giochi
CUP B31H19000050001 CIG Z562A9CFAD

RELAZIONE TECNICA

L'appalto consiste nella riqualificazione dei Giardini Cavagnaro con la fornitura e posa in opera di nuovi giochi.

Sono comprese nell'appalto tutte le forniture, prestazioni e lavorazioni necessarie per eseguire l'intervento secondo le condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto, conformemente alle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite nel capitolato stesso, nel computo metrico estimativo e negli elaborati progettuali allegati.

Le opere di cui sopra sono sinteticamente le seguenti:

- Fornitura con posa in opera, tramite tassellatura, di panca costituita da due fiancate di sostegno in ghisa con appoggi predisposti per l'ancoraggio al terreno mediante tasselli, unite tra loro da tre tiranti in acciaio zincato diametro mm 12 filettati all'estremità e fissati con dado cieco zincato; lunghezza cm 193, larghezza cm 62, altezza cm 73; seduta e spalliera realizzate mediante 10 doghe ad angoli smussati in legno massello di pino impregnato in autoclave con sali atossici di sezione mm 55 (larghezza) x mm 45 (altezza) alloggiato in apposite sedi di sezione mm 60 (larghezza) x mm 50 (altezza) ricavate nella parte interna delle fiancate, peso Kg 70.
- Fornitura con posa in opera, tramite tassellatura, di Castello con scivoli ed arrampicate realizzato in conformità delle Norme Europee EN 1176
Elenco componenti:
 - n. 14 pali portanti in lega di alluminio spessore 3 mm con sezione 90x90 mm, arrotondata su ogni lato per evitare spigoli pericolosi e dotato di copripalo di chiusura superiore di forma quadrata con spigoli arrotondati.
 - pavimenti delle due torrette in lamiera bugnata d'acciaio zincata e ricoperta con pannello in gomma antiscivolo;
 - n. 1 tettino maxi in polietilene hd
 - n. 2 pannelli in polietilene bicolore di spessore 19 mm, sagomati con incisioni decorative, colori e disegni personalizzati a seconda delle esigenze del committente.
 - n. 1 scivolo a tubo realizzato in polietilene, colorato nella massa e trattati con anti UV e con pannello entrata in polietilene
 - n. 1 scivolo in polietilene rotazionale per torretta h 84 cm con relativo pannello di ingresso scivolo



COMUNE DI GENOVA

- n. 1 scivolo in polietilene rotazionale per torretta h 150 cm con relativo pannello di ingresso scivolo
 - n.1 struttura palestra con rete e pioli costituita da struttura portante in alluminio di sezione 90x90 mm e giunzioni in acciaio zincato e verniciato, rete di salita in corda poliammidica diam. 16 mm, con anima a 6 trefoli di acciaio e arrampicata verticale.
 - n. 2 arrampicate in polietilene: una per accesso alla torretta bassa, la seconda per spostarsi dalla torretta bassa alla torretta alta
- Dimensioni totali: 5302x6197xH3390 mm. Area di sicurezza massima: 8902x9697 mm

Fornitura con posa in opera, (comprese speciali staffe di ancoraggio per poter tassellare l'altalena senza dover demolire la soletta) di altalena in alluminio a due posti con un seggiolino a tavoletta ed uno per disabili.

Certificata e realizzata in conformità delle Norme Europee EN1176. Struttura di alluminio verniciato. Costituito da n° 4 montanti sez. cm 9x9 con spigoli arrotondati. La trave superiore è realizzata accoppiando due pali sezione 9x9 cm con spigoli arrotondati. N° 1 sedile piano in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco, N° 1 seggiolino ergonomico in polietilene rinforzato, con imbracatura e cinture di sicurezza studiate per bambini e ragazzi disabili. Il seggiolino è fornito, oltre che dell'imbracatura con sgancio rapido anche di funi che impediscono il ribaltamento, ed è certificato secondo la normativa EN1176. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Pannelli decorativi di tamponamento trave superiore in polietilene colorato.

Dimensioni totali: 337x208xH2410 cm. Spazio libero necessario: 760x631 cm

Fornitura con posa in opera di gioco a molla, modello fiore, per integrare i disabili motori ai coetanei, idoneo ad ospitare sia disabili che normodotati permettendo di superare le barriere; il disegno stilizzato rappresenta il bambino in carrozzina insieme al coetaneo normodotato; rispetto ad altri giochi destinati esclusivamente ai disabili non necessita di particolari attenzioni o presenza di accompagnatori e può essere inserito in un parco anche senza particolare sorveglianza.

Il gioco a molla è realizzato interamente in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità è completamente riciclabile.

Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi realizzati in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa.

Il polietilene è trattato contro i raggi UV e presenta solidità alla luce su scala di lana 1 a 8 , con valore 8.

Il gruppo molla con filo da 21 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema SPRING DISK

La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo sping-disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e la sagoma del gioco

Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo sping-disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno.



COMUNE DI GENOVA

La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato.

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN1176-1,6 :2008 e certificato dall'Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli

- Fornitura con posa in opera di gioco a molla baby per disabili, modello auto.
- Fornitura con posa in opera di un gioco a molla a quattro posti modello quadrifoglio è stato realizzato interamente in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità è completamente riciclabile.
Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi realizzati in polietilene PE-HD e la loro superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa.
Il polietilene è trattato contro i raggi UV e presenta solidità alla luce su scala di lana 1 a 8 , con valore 8.
Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema SPRING DISK
La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo sping-disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e la sagoma del gioco
Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo sping-disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno.
La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato.
Il gioco a molla è stato progettato, realizzato e certificato secondo quanto previsto dallanormativa EN1176-1,6: 2008.
- Fornitura con posa in opera di pavimentazione antitrauma in mattonelle verdi per ripristinare le parti del muretto ove sono deteriorate
- Fornitura e posa in opera di 95 mq di pavimentazione antitrauma spessore complessivo 55 mm di cui 45 mm di sottofondo in SBR nero e 10 mm di strato di finitura granulare colorata nell'impasto per aree giochi, antiscivolo, atossica, resistente al fuoco, conforme alla normativa europea EN 1176 secondo i test della normativa EN1177.
Realizzazione di nuova pavimentazione antitrauma in colato (74 mq sotto il castello e 21 mq sotto l'altalena a due posti), conforme alla normativa UNI/EN 1177 - spessore mm 55 (in rapporto all'altezza di caduta massima del gioco installato), posato in continuo senza giunture sulla base di sottofondo esistente.
- Fornitura e posa in opera di 135 mq pavimentazione antitrauma spessore complessivo 40 mm di cui 30 mm di sottofondo in SBR nero e 10 mm di strato di finitura granulare colorata nell'impasto per aree giochi, antiscivolo, atossica, resistente al fuoco, conforme alla normativa europea EN 1176 secondo i test della normativa EN1177.



COMUNE DI GENOVA

Realizzazione di nuova pavimentazione antitrauma in colato (per i giochi a molla e per completare l'area intorno a quanto realizzato per altalena e castello), conforme alla normativa UNI/EN 1177 - spessore mm 40 (in rapporto all'altezza di caduta massima del gioco installato), posato in continuo senza giunture sulla base di sottofondo esistente.

- Fornitura con posa in opera di recinzione in grigliato zincato e verniciato VERDE Maglia 64x132 piatto 25x2 in pannelli da mm. 930x1992 completa di piantane in piatto 60x7 e bulloneria INOX ANTIFURTO
- Fornitura con posa in opera di cancelletto PEDONALE ZINCATO E VERNCIATO VERDE CON SISTEMA TRIPLEX h. 1000 per L. 1200 circa con pannello di tamponamento in grigliato Maglia 64x132 piatto 25x2, completo di piantane e chiusura IDONEA per parchi gioco pubblici

Tutte le lavorazioni sono comprensive di ogni onere necessario per il completamento dell'area giochi e l'installazione a regola d'arte.

Tutto il materiale fornito e posato dovrà essere prodotto e certificato secondo le norme di sicurezza europee e relative certificazioni ISO.

La Ditta concorrente, dovrà offrire garanzie specifiche, relative alle attrezzature fornite, nei primi due anni dovrà essere incluso un servizio di ispezione annuale principale, secondo la norma UNI EN 1176-7:2008, come meglio specificato all'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto.

Genova, 21 ottobre 2019

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Roberto Maragliano



COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO

CONTO CAPITALE
PER L'ANNO 2019

Riqualificazione Giardini Cavagnaro – fornitura con posa in opera di nuovi giochi
CUP B31H19000050001 CIG Z562A9CFAD

QUADRO ECONOMICO

CC 2019 Riqualificazione Giardini Cavagnaro – fornitura con posa in opera di nuovi giochi		
Importo complessivo		48.000,00
A	Importo Appalto (B+C)	39.344,26
B	Lavori a misura (soggetti a ribasso)	39.141,66
C	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	202,60
IVA 22 % su A		8.655,74

Genova, 21/10/2019

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Roberto Maragliano



COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Riqualificazione Giardini Cavagnaro – fornitura con posa in opera di nuovi giochi

CUP B31H19000050001 CIG Z562A9CFAD

Il Progettista e R.U.P.
Geom. Roberto Maragliano

Genova, 14/10/2019

PARTE PRIMA

DESCRIZIONE DELLE FORNITURE CON POSA IN OPERA

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto le seguenti forniture con posa in opera nei Giardini Cavagnaro del Municipio IV Media Val Bisagno:

- Fornitura e posa in opera di panchine.
- Fornitura e posa in opera di Castello con scivoli ed arrampicate realizzato in conformità delle Norme Europee EN 1176
- Fornitura e posa in opera di altalena in alluminio a due posti con un seggiolino a tavoletta ed uno per disabili.
Certificata e realizzata in conformità delle Norme Europee EN1176.
- Fornitura e posa in opera di gioco a molla, modello fiore, per integrare i disabili motori ai coetanei, idoneo ad ospitare sia disabili sia normodotati permettendo di superare le barriere
- Fornitura e posa in opera di gioco a molla baby per disabili, modello auto.
- Fornitura e posa in opera di un gioco a molla a quattro posti modello quadrifoglio
- Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in mattonelle verdi per ripristinare le parti del muretto ove sono deteriorate.
- Fornitura e posa in opera di 95 mq di pavimentazione antitrauma spessore complessivo 55
- Fornitura e posa in opera di 135 mq pavimentazione antitrauma spessore complessivo 40 mm
- Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato zincato e verniciato VERDE
- Fornitura e posa in opera di cancelletto PEDONALE ZINCATO E VERNICIATO VERDE

ARTICOLO 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto è fissato in Euro 39.344,26 più IVA al 22% corrispondenti ad Euro 8.655,74 per un totale di Euro 48.000,00.

L'importo dell'appalto deve intendersi comprensivo degli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza ai sensi della vigente normativa. Detti oneri valutati in maniera analitica ammontano ad Euro 202,60 e non saranno soggetti a ribasso.

L'importo dell'appalto verrà quantificato applicando lo sconto offerto in sede di gara sulle quantità soggette al ribasso stesso, come meglio specificato nel quadro economico.

Quadro economico:

- | | |
|--|-------------|
| • Importo dell'appalto | € 39.344,26 |
| • di cui: Fornitura con posa a misura soggetti a ribasso | € 39.141,66 |
| Oneri per la sicurezza a misura | € 202,60 |
| - I.V.A. 22% su € 39.344,26 | € 8.655,74 |

In sede di contabilizzazione delle forniture con posa a misura, la quota di incidenza degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza sarà riconosciuta per intero.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con voci "a misura" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere (e) del D.Lgs 50/2016.

L'importo finale della fornitura può variare, in base alle quantità effettivamente installate, fermi restando i limiti di cui all'106 del D.Lgs 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FORNITURE CON POSA IN OPERA

L'appalto consiste nella fornitura con posa in opera di attrezzature ludiche per la riqualificazione dei Giardini Cavagnaro del Municipio IV Media Val Bisagno.

Gli interventi richiesti sono di seguito brevemente descritti:

- Fornitura con posa in opera di panca costituita da due fiancate di sostegno in ghisa con appoggi predisposti per l'ancoraggio al terreno mediante tasselli, unite tra loro da tre tiranti in acciaio zincato diametro mm 12 filettati all'estremità e fissati con dado cieco zincato; lunghezza cm 193, larghezza cm 62, altezza cm 73; seduta e spalliera realizzate mediante 10 doghe ad angoli smussati in legno massello di pino impregnato in autoclave con sali atossici di sezione mm 55 (larghezza) x mm 45 (altezza) alloggiate in apposite sedi di sezione mm 60 (larghezza) x mm 50 (altezza) ricavate nella parte interna delle fiancate, peso Kg 70.
- Fornitura con posa in opera di Castello con scivoli ed arrampicate realizzato in conformità delle Norme Europee EN 1176
Elenco componenti:
 - n. 14 pali portanti in lega di alluminio spessore 3 mm con sezione 90x90 mm, arrotondata su ogni lato per evitare spigoli pericolosi e dotato di copripalo di chiusura superiore di forma quadrata con spigoli arrotondati.
 - pavimenti delle due torrette in lamiera bugnata d'acciaio zincata e ricoperta con pannello in gomma antiscivolo;
 - n. 1 tettino maxi in polietilene hd
 - n. 2 pannelli in polietilene bicolore di spessore 19 mm, sagomati con incisioni decorative, colori e disegni personalizzati a seconda delle esigenze del committente.
 - n. 1 scivolo a tubo realizzato in polietilene, colorato nella massa e trattati con anti UV e con pannello entrata in polietilene
 - n. 1 scivolo in polietilene rotazionale per torretta h 84 cm con relativo pannello di ingresso scivolo
 - n. 1 scivolo in polietilene rotazionale per torretta h 150 cm con relativo pannello di ingresso scivolo
 - n.1 struttura palestra con rete e pioli costituita da struttura portante in alluminio di sezione 90x90 mm e giunzioni in acciaio zincato e verniciato, rete di salita in corda poliammidica diam. 16 mm, con anima a 6 trefoli di acciaio e arrampicata verticale.
 - n. 2 arrampicate in polietilene: una per accesso alla torretta bassa, la seconda per spostarsi dalla torretta bassa alla torretta altaDimensioni totali: 5302x6197xH3390 mm. Area di sicurezza massima: 8902x9697 mm
- Fornitura con posa in opera di altalena in alluminio a due posti con un seggiolino a tavoletta ed uno per disabili.

Certificata e realizzata in conformità delle Norme Europee EN1176. Struttura di alluminio verniciato. Costituito da n° 4 montanti sez. cm 9x9 con spigoli arrotondati. La trave superiore è realizzata accoppiando due pali sezione 9x9 cm con spigoli arrotondati. N° 1 sedile piano in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco, N° 1 seggiolino ergonomico in polietilene rinforzato, con imbracatura e cinture di sicurezza studiate per bambini e ragazzi disabili. Il seggiolino è fornito, oltre che dell'imbracatura con sgancio rapido anche di funi che impediscono il ribaltamento, ed è certificato secondo la normativa EN1176. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Pannelli decorativi di tamponamento trave superiore in polietilene colorato.

Dimensioni totali: 337x208xH2410 cm. Spazio libero necessario: 760x631 cm

- Fornitura con posa in opera di gioco a molla, modello fiore, per integrare i disabili motori ai coetanei, idoneo ad ospitare sia disabili che normodotati permettendo di superare le barriere; il disegno stilizzato rappresenta il bambino in carrozzina insieme al coetaneo normodotato; rispetto ad altri giochi destinati esclusivamente ai disabili non necessita di particolari attenzioni o presenza di accompagnatori e può essere inserito in un parco anche senza particolare sorveglianza.

Il gioco a molla è realizzato interamente in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità è completamente riciclabile.

Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi realizzati in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa.

Il polietilene è trattato contro i raggi UV e presenta solidità alla luce su scala di lana 1 a 8 , con valore 8.

Il gruppo molla con filo da 21. mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema SPRING DISK

La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo sping-disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e la sagoma del gioco

Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo sping-disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno.

La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato.

Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa EN1176-1,6 :2008 e certificato dall'Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli

- Fornitura con posa in opera di gioco a molla baby per disabili, modello auto.
- Fornitura con posa in opera di un gioco a molla a quattro posti modello quadrifoglio è stato realizzato interamente in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità è completamente riciclabile.
Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch'essi realizzati in polietilene PE-HD e la loro superficie è resa antiscivolo per garantire una miglior presa.
Il polietilene è trattato contro i raggi UV e presenta solidità alla luce su scala di lana 1 a 8 , con valore 8.
Il gruppo molla con filo da 20 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema SPRING DISK
La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo sping-disk garantisce la perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e la sagoma del gioco
Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo sping-disk garantisce l'ancoraggio dell'intero gioco al terreno.
La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaio zincato.

Il gioco a molla è stato progettato, realizzato e certificato secondo quanto previsto dallanormativa EN1176-1,6: 2008.

- Fornitura con posa in opera di pavimentazione antitrauma in mattonelle verdi per ripristinare le parti del muretto ove sono deteriorate
- Fornitura e posa in opera di 95 mq di pavimentazione antitrauma spessore complessivo 55 mm di cui 45 mm di sottofondo in SBR nero e 10 mm di strato di finitura granulare colorata nell'impasto per aree giochi, antiscivolo, atossica, resistente al fuoco, conforme alla normativa europea EN 1176 secondo i test della normativa EN1177.
Realizzazione di nuova pavimentazione antitrauma in colato (74 mq sotto il castello e 21 mq sotto l'altalena a due posti), conforme alla normativa UNI/EN 1177 - spessore mm 55 (in rapporto all'altezza di caduta massima del gioco installato), posato in continuo senza giunture sulla base di sottofondo esistente.
- Fornitura e posa in opera di 135 mq pavimentazione antitrauma spessore complessivo 40 mm di cui 30 mm di sottofondo in SBR nero e 10 mm di strato di finitura granulare colorata nell'impasto per aree giochi, antiscivolo, atossica, resistente al fuoco, conforme alla normativa europea EN 1176 secondo i test della normativa EN1177.
Realizzazione di nuova pavimentazione antitrauma in colato (per i giochi a molla e per completare l'area intorno a quanto realizzato per altalena e castello), conforme alla normativa UNI/EN 1177 - spessore mm 40 (in rapporto all'altezza di caduta massima del gioco installato), posato in continuo senza giunture sulla base di sottofondo esistente.
- Fornitura con posa in opera di recinzione in grigliato zincato e verniciato VERDE Maglia 64x132 piatto 25x2 in pannelli da mm. 930x1992 completa di piantane in piatto 60x7 e bulloneria INOX
ANTIFURTO
- Fornitura con posa in opera di cancelletto PEDONALE ZINCATO E VERNICIATO VERDE CON SISTEMA TRIPLEX h. 1000 per L. 1200 circa con pannello di tamponamento in grigliato Maglia 64x132 piatto 25x2, completo di piantane e chiusura IDONEA per parchi gioco pubblici

Ai fini della qualificazione dell'Impresa per l'esecuzione delle forniture con posa di cui al presente capitolato, si specifica che le opere e forniture ricadono prevalentemente nella categoria: **O.S. 24.**

ARTICOLO 5 – TERMINI DI GARANZIA E MANUTENZIONE

La Ditta concorrente, dovrà offrire garanzie specifiche, relative alle attrezzature fornite.

La validità temporale della garanzia dovrà essere così specificata:

- 2 anni per la garanzia generale sul prodotto
- 10 anni per la garanzia sulle strutture portanti
- 10 anni per la garanzia sulla reperibilità dei pezzi di ricambio

Nei primi due anni dovrà essere incluso un servizio di ispezione annuale principale secondo la norma UNI EN 1176-7:2008.

I controlli effettuati durante l'ispezione annuale principale saranno i seguenti:

- stabilità dell'attrezzatura;
- funzionalità dell'attrezzatura;
- verifica elementi sottoposti a maggior usura quali catene, scivoli, sospensioni, funi, ecc.
- controllo marciame e corrosione del sottofondo e fuori terra;
- verifica pavimentazione antitrauma

ARTICOLO 6 – REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI E QUALIFICAZIONE

Con riferimento al D.P.R. 5 ottobre del 2010 n. 207 – TITOLO III SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI i partecipanti dovranno dichiarare di possedere i requisiti previsti dai punti a) b) e c) comma 1 art. 90 del citato Decreto in particolare per quanto riferito al punto c), si specifica l'elenco dell'attrezzatura minima richiesta:

- martello demolitore pneumatico a mano, fino ad almeno 15 kg
- gruppo elettrogeno portatile della potenza di ad almeno 4 KwA
- garanzia fideiussoria
- trapano elettrico e a batteria;
- flessibili con dischi per taglio materiali di varia natura;
- attrezzi ad uso comune.

È comunque consentito alle imprese contattate, che non siano in possesso delle attrezzature indicate, di dimostrare l'equivalenza di quelle possedute con la produzione di idonea relazione tecnica.

Le Imprese che intendessero partecipare per l'affidamento dovranno essere qualificate ai sensi della normativa vigente nel rispetto dell'art.84 del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN 1177 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema.

La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell'Impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

ARTICOLO 7 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante affidamento diretto a seguito di T.D. all'interno del Mercato Elettronico della PA (MEPA), con le modalità di cui all' art. 36 comma 2a) D.Lgs 50/2016.

La presente Amministrazione, successivamente all'apertura della offerta economica, verificherà la conformità a quanto prescritto nel presente documento "Capitolato Speciale d'Appalto". In caso di non conformità dell'offerta, si procederà all'invalidazione della stessa.

Una volta valutata la congruità dell'offerta, la presente Amministrazione procederà alla stipula del contratto utilizzando le funzionalità disponibili all'interno del Mercato Elettronico della PA (MEPA).

A seguito dell'aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva di avvalersi, se del caso, della facoltà di procedere alla consegna della fornitura con posa sotto le riserve di legge di cui all'art. 32 commi 13, 8 e 9 del D. Lgs. 50/2016, restando così inteso che l'Appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dell'esecuzione anche nelle more della stipulazione del contratto.

ART. 8 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto:

- 1) il presente Capitolato Speciale;

- 2) il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000 n. 145;
- 3) l'elenco prezzi;
- 4) gli articoli da 1 a 12 compreso del "Capitolato di Sicurezza" del Comune di Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 4.6.1998;
- 5) le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario dell'Unione delle Camere di Commercio della Liguria;
- 6) il Documento unico di valutazione dei rischi interferenze;
- 7) la relazione tecnica descrittiva.

I documenti di cui ai punti 2), 4) e 5) non si allegano, avvalendosi del disposto di cui all'art. 99 del R.D. 23.5.1924 n. 827.

Non si allegano i piani di sicurezza in quanto, vista la tipologia di fornitura con posa, si provvederà se necessario all'occasione, a redigere i relativi piani.

ART. 9 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva è pari a un decimo dell'importo netto del contratto e resta vincolata ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs 50/2006.

Ai sensi del medesimo 1° comma dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora, entro il termine fissato per la stipulazione del contratto, l'Impresa non presentasse la cauzione definitiva oppure, per qualsiasi causa da essa dipendente, la stipulazione non potesse avere luogo nel giorno prestabilito, essa perderà la somma eventualmente già depositata a garanzia e l'Amministrazione potrà procedere ad un nuovo incanto, a spese e rischio dell'Impresa medesima.

La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata come previsto dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Resta inteso che anche quando, a collaudo finale eseguito, nulla osti da parte della Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per il loro titolo, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'appaltatore non sia, a giudizio dell'Amministrazione, sufficiente allo scopo.

L'esecutore della fornitura con posa è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dell'esecuzione anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dell'esecuzione risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

ART. 10 - PROROGHE

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare la fornitura con posa in opera entro il termine contrattualmente fissato, potrà chiedere una proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e la sua concessione, in ogni caso, non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 11 – TERMINE ULTIMO PER IL COMPIMENTO DELLA FORNITURA CON POSA – PENALITA' IN CASO DI RITARDO

L'appalto ha durata di **180** (centottanta) giorni a partire dalla data della formale consegna dell'esecuzione.

Rientra fra gli oneri dell'impresa l'obbligo di porre prima dell'intervento, sul luogo oggetto di intervento, le opportune misure di tutela dell'incolumità al fine di evitare qualsiasi situazione di pericolo.

Sono a totale carico della ditta aggiudicataria le spese di trasporto/percorrenza dei veicoli dalla Sede al luogo indicato per l'intervento e ritorno.

La penale pecuniaria di cui all'art. 117, comma 3, del Regolamento Generale rimane stabilita nella misura pari alla percentuale dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dell'esecuzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell'esecuzione per la consegna della stessa;
- c) nell'ultimazione dell'esecuzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell'esecuzione;
- d) nella ripresa dell'esecuzione seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell'esecuzione;
- e) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dell'esecuzione per il ripristino delle forniture non accettabili o danneggiate.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Inoltre, qualora l'aggiudicataria non svolga, per cause ad essa imputabili e per più di tre volte, la prestazione richiesta, ovvero incorra in reiterati ritardi tali da compromettere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, il regolare svolgimento dell'attività, la stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento degli eventuali danni.

La Civica Amministrazione si riserva di assegnare l'appalto alla ditta seconda miglior offerente.

ART. 12 – PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Impresa avrà diritto ad un unico pagamento in acconto all'ultimazione di tutte le forniture con posa.

La contabilizzazione delle forniture con posa avverrà su base analitica e tenuto conto di quanto indicato al precedente articolo 2.

I certificati per il pagamento delle rate di acconto saranno rilasciati non oltre 45 giorni dal verificarsi delle circostanze previste dal secondo comma, previa presentazione da parte dell'Appaltatore di fattura di pari importo.

I relativi titoli di spesa saranno emessi entro i successivi 30 giorni.

Eventuali ritardi nell'emissione del certificato di pagamento, dovuti alla mancata presentazione della fattura nel giorno convenuto, non daranno diritto all'Appaltatore al riconoscimento degli interessi di cui all'articolo 30 del Capitolato Generale.

ART. 13 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 25 Decreto (MIT) 7 marzo 2018, n. 49, il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Secondo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera.

ART. 14 – VALUTAZIONE DELLE FORNITURE CON POSA A MISURA

La misurazione e la valutazione delle forniture con posa a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione delle forniture con posa le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dell'esecuzione.

Nel corrispettivo per l'esecuzione della fornitura con posa a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato, ulteriori lavorazioni, ove non presenti nell'elenco prezzi contrattuale, verranno pagate con i prezzi di cui al Prezzario Regionale della Liguria Anno 2019.

ARTICOLO 15 – ANTICIPAZIONI

E' prevista ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016 la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell'esecuzione.

ART. 16 – MANO D'OPERA IN ECONOMIA

Per gli eventuali lavorazioni in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili, dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della

Provincia di Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova, per gli operai florovivaisti, dal prezzario regionale della Liguria, vigenti al momento dell'esecuzione della fornitura con posa, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'Impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%.

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali di cui al D.Lgs. n. 81/08, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

Gli eventuali materiali e/o mezzi impiegati, ove non presenti nell'elenco prezzi contrattuale, verranno pagati con i prezzi di cui al Prezzario Regionale della Liguria Anno 2019.

Le lavorazioni in economia saranno inserite nella contabilità sulle apposite liste settimanali.

Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediatamente successivo la loro esecuzione e/o somministrazione.

ARTICOLO 17 – MANO D'OPERA: OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Tutti gli operai, senza eccezione alcuna, a qualsiasi lavoro adibiti, compresi quelli che eventualmente lavorano in economia per conto del Comune, dipendono unicamente dall'Impresa.

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni della legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e, se imprenditore edile, è tenuto in particolare a versare alla Scuola Edile Genovese ed alla Cassa Edile di mutualità ed assistenza i contributi e le quote di retribuzione differite stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

È pertanto obbligo dell'Impresa, anche se eventualmente non aderente alle Associazioni Sindacali, di corrispondere agli operai addetti ai lavori, la retribuzione ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali e di osservare, nei riguardi degli stessi, tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali, previste dalle leggi e dagli specifici contratti collettivi di lavoro.

Tali retribuzioni e compensi, suddivisi per categoria, dovranno risultare in un apposito elenco che l'Appaltatore ha l'obbligo di tenere sempre affisso in cantiere per opportuna conoscenza del personale interessato e dei funzionari del Comune.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata dall'Appaltatore e, per suo tramite, dalle eventuali imprese subappaltatrici prima dell'inizio della fornitura con posa e, comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

In caso di comprovata evasione la Civica Amministrazione procederà a trattenere le somme dovute dalla stessa agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, limitatamente al periodo nel quale si sono svolte le lavorazioni.

Tali somme, sulle quali non decorrerà interesse alcuno, rimarranno accantonate fino a quando l'Ispettorato del Lavoro avrà comunicato che la vertenza è stata definita, senza pregiudizio delle sanzioni che potranno venire imposte dagli Enti interessati.

ARTICOLO 18 – PREVENZIONE INFORTUNI – RESPONSABILITA'

L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione delle lavorazioni.

Prima della consegna della fornitura con posa, l'Impresa appaltatrice dovrà fornire alla Civica Amministrazione:

- eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle lavorazioni, complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, qualora il singolo cantiere non ricada nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i..

Detti piani, prima dell'inizio dell'esecuzione, dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore alla C.A. ed alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri nonché alle OO.SS. di categoria (dei lavoratori e degli imprenditori).

È obbligo dell'Impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 nonché a quelle impartite dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera designata dalla Civica Amministrazione; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dell'esecuzione ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dell'opera, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione della fornitura con posa di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette all'esecuzione e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dell'esecuzione, da ogni responsabilità.

È fatto obbligo all'Impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Città Metropolitana di Genova.

È obbligo dell'Impresa esecutrice presentare, all'atto della consegna formale dell'appalto, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all'Inps, all'Inail e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

ARTICOLO 19 – ONERI VARI

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non è riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, sempre che la natura dei singoli interventi lo richieda, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto già valutato in materia di sicurezza:

- alla formazione, per ogni intervento richiesto, del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'opera e in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potrà essere ubicato anche all'interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico

del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione dell'esecuzione lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;

- alla fornitura ed al collocamento, nella zona dell'esecuzione in corso, di una o più tabelle del tipo e delle dimensioni prescritte dalla Direzione dell'esecuzione;
- ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, per passi carrabili, eventuali nulla osta per accesso in alveo, autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e successive modificazioni, nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;
- alla conservazione del traffico nelle zone interessate dall'esecuzione secondo le disposizioni della Direzione dell'esecuzione e del Comando della Polizia Municipale, compresa l'eventuale installazione e gestione d'impianti semaforici provvisori, segnaletica orizzontale e verticale;
- alle opere provvisorie ordinate dalla Direzione dell'esecuzione per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.
- all'accertamento dell'esatta ubicazione di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a carico dell'Appaltatore ogni onere e danno provocato ad esse;
- alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali nel rispetto del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- alla presentazione dei progetti degli impianti, nei casi prescritti dalla normativa, ai sensi del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 e successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 06 dicembre 1991 n.447, nonché dalla Legge 09 gennaio 1991 n. 10 e regolamento approvato con D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m. ed i. sottoscritti da tecnici abilitati;
- al rispetto, per quanto applicabile in funzione degli interventi che saranno realizzati, della normativa tecnica e delle locali norme in materia edilizia e di igiene;
- al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dell'esecuzione;
- agli esaurimenti di acque bianche e nere che comunque potranno verificarsi negli scavi;
- alla conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione della fornitura con posa;
- alla protezione del cantiere e dei ponteggi mediante idonei sistemi antintrusione;
- alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo della fornitura con posa;
- alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si rendessero necessarie, alla istruzione delle pratiche relative da presentare all'I.S.P.E.S.L., alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, ed all'esecuzione di lavori di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con esito positivo;
- ad attestare, ad ultimazione dell'esecuzione, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, l'esecuzione degli impianti elettrici, termici e di adduzione del gas, nel rispetto ed in conformità delle Leggi 01 marzo 1968 n. 186 (norme C.E.I.), D.M. n. 37, del 22 gennaio 2008, D.P.R. 06 dicembre 1991 n. 447;
- a denunciare, ove previsto dal D.P.R. 547/55, l'impianto di terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, all'I.S.P.E.S.L. competente, provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le certificazioni o verbali di cui l'opera necessita;
- alla presentazione di progetti degli impianti, a' sensi del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 sottoscritto da Tecnico abilitato;

- al rilascio di "dichiarazione di conformità" sottoscritte da soggetto abilitato (installatore), e, corredate dal rispettivo progetto sottoscritto da tecnico abilitato, per gli impianti tecnici oggetto di applicazione del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008;
- alla dimostrazione dei pesi, a richiesta della Direzione dell'esecuzione, presso le pubbliche stazioni di pesatura;
- la Direzione dell'esecuzione potrà, anche in corso d'opera ed a suo insindacabile giudizio, ordinare all'Appaltatore la messa a disposizione delle attrezzature, dei materiali e della manodopera necessari per l'esecuzione delle operazioni di collaudo statico dei vari manufatti. L'Appaltatore è tenuto ad adempiere alle suddette disposizioni della Direzione dell'esecuzione entro 15 (quindici) giorni naturali, successivi e continui dalla data di ricevimento dei relativi Ordini di Servizio, senza che questo possa dare adito all'Appaltatore medesimo a riserve o pretese di alcun genere;
- alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dell'esecuzione;
- alla fornitura delle negative e di due copie fotografiche, nel formato 13x18 o 18x24 o 24x30, di ciascuna di esse, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate nel numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione dell'esecuzione;
- allo sgombero, entro quindici giorni dall'ultimazione di ogni singolo intervento e dal verbale di ultimazione dell'esecuzione, del cantiere da materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
- alla pulizia dei locali interessati dalla fornitura con posa e di quelli utilizzati per il transito;
- al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione della fornitura con posa;
- al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante;
- ad assicurare, su richiesta della Direzione dell'esecuzione, l'uso parziale o totale, da parte delle imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione della fornitura con posa che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno. L'eventuale manovalanza richiesta dalla Direzione dell'esecuzione, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, verrà contabilizzata in economia;
- all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione dell'esecuzione, senza che l'Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli. Entro quindici giorni dal certificato di ultimazione della fornitura con posa, l'Appaltatore dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

ARTICOLO 20 - TRACCIAMENTI

L'Impresa è tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tutte le necessarie operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che le saranno date dalla Direzione dell'esecuzione, restando altresì obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dell'appalto.

Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, l'Appaltatore non potrà invocare a scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai funzionari dell'Amministrazione appaltante e sarà obbligato ad eseguire a sue spese tutti quegli interventi che la Direzione dell'esecuzione ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le necessarie correzioni, qualunque ne sia l'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

ARTICOLO 21 – VARIAZIONE STATO DEI LUOGHI

L'Impresa non potrà variare lo stato dei luoghi con movimenti di terra od altro prima che siano stati redatti in contraddittorio il rilievo di prima pianta ed il verbale di accertamento del luogo di discarica e della sua distanza dal baricentro del cantiere.

ARTICOLO 22 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DELL'ESECUZIONE

L'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare l'esecuzione nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine prescritto dall'ordine di servizio; lo sviluppo dell'esecuzione dovrà tuttavia essere coerente con le determinazioni assunte dal coordinatore in materia di sicurezza in merito alla pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si dovranno svolgere simultaneamente o successivamente fra loro, nonché alla durata di tali lavorazioni o fasi.

La Direzione dell'esecuzione, sentito il coordinatore della sicurezza, potrà chiedere variazioni allo sviluppo dell'esecuzione al fine di una migliore riuscita delle opere stesse.

ARTICOLO 23 – INTERVENTI ESEGUITI IN ORE NOTTURNE OD A TURNI CONSECUTIVI

Quando si presenti la necessità di eseguire lavorazioni soltanto in ore notturne oppure a turni continuati ininterrottamente per tutte le 24 ore, la Direzione dell'esecuzione emanerà apposito ordine di servizio, nel quale saranno indicate le opere da eseguire con i suddetti vincoli.

ARTICOLO 24 – REVISIONE PREZZI

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, né si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile

ARTICOLO 25 – NUOVI PREZZI

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, il Direttore dell'esecuzione procederà alla definizione dei nuovi con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il Responsabile del Procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della Stazione Appaltante.

Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione Appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi.

I nuovi prezzi, saranno comunque ammessi nella contabilità, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta che non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

ARTICOLO 26 - SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. (art. 105 del D.Lgs. 50/2016)

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

4. I soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo.

Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di

cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lds. 50/2016.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. Gli eventuali piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

ARTICOLO 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D. Lgs. 50/2016;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

3. Quando il direttore dell'esecuzione o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle forniture con posa eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle forniture con posa già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 28 – OPERE PROVVISORIALI

L'impresa è tenuta ad eseguire tutte le opere provvisorie che si rendessero necessarie nel corso dei lavori e quelle richieste per la corretta funzionalità dell'immobile ed a tutela della pubblica incolumità. L'ubicazione dei depositi dei materiali ed attrezzature dovrà essere preventivamente

approvata dalla Direzione dell'esecuzione e dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori.

ART. 29 – RINVIO AL CAPITOLATO GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. 50/2016 e sue modifiche e al vigente Capitolato Generale degli appalti e forniture del Comune di Genova, del regolamento sull'attività contrattuale e quanto previsto dal Capitolato di Sicurezza del Comune di Genova, nonché in quanto applicabili le norme del Codice Civile.

PARTE SECONDA SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO I MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE REQUISITI DI ACCETTAZIONE MATERIALI E COMPONENTI

ARTICOLO 30 Materiali in genere

1. I materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, a norma del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246, rispondano ai requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, salvaguardia di igiene, salute ed ambiente, sicurezza di utilizzazione e isolamento acustico e termico.
L'impresa, ha inoltre l'obbligo di impiegare nei lavori almeno il 30% di materiali riciclati a condizione che siano verificate la disponibilità dei materiali stessi e la congruità del prezzo, in attuazione del D.M. 20 agosto 2003 n. 203.
2. Per tutti i materiali e manufatti l'Impresa è tenuta a consegnare al Direttore dell'esecuzione, senza specifica richiesta da parte di questi, le Dichiarazioni di conformità ai requisiti di legge, mediante documenti originali o in copia conforme, complete di allegati descrittivi il tipo di materiale e della effettiva consegna in cantiere.
3. Le dichiarazioni riguardanti i materiali saranno firmate dal produttore, quelle riguardanti la corretta installazione saranno firmate dall'installatore. In caso di prodotti, o installazioni, difettosi o non conformi, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224. In ogni momento la Direzione dell'esecuzione potrà richiedere ed effettuare, prove di laboratorio su campioni, prelevati in contraddittorio, per l'accertamento dei requisiti.

CAPO II NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE FORNITURE CON POSA

1. Il Direttore dell'esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute in contraddittorio con l'Appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove l'Appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal Direttore dell'esecuzione.
2. Nel caso di mancata presenza dell'Appaltatore alle misurazioni indicate, quest'ultimo non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione delle forniture con posa eseguiti o nell'emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.

3. La misurazione e la verifica quantitativa delle forniture con posa eseguite andrà effettuata, dal Direttore dell'esecuzione o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dell'Appaltatore ai fini della loro liquidazione.
Tale contabilizzazione dovrà essere effettuata, sotto la piena responsabilità dello stesso Direttore dell'esecuzione, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 554/99.
4. Le quantità delle forniture con posa saranno determinate con misure geometriche, o a peso o a numero ovvero secondo quanto stabilito nella descrizione dei singoli prezzi in elenco.
5. Particolarmente verrà fatto riferimento a quanto stabilito dalle "Norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario edito dall'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria", documento facente parte integrante del contratto come indicato all'articolo "documenti che fanno parte del contratto" del presente capitolato.

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1111464
Descrizione	FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z562A9CFAD
CUP	B31H19000050001
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	COMUNE DI GENOVA
Codice Fiscale Ente	00856930102
Nome Ufficio	MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO
Indirizzo Ufficio	Via Garibaldi 9 16124 GENOVA (GE)
Telefono / FAX Ufficio	0105578337 / 0105578339
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	LILZOO
Punto Ordinante	MARIA MAIMONE / CF:MMNMRA65A53D969Y
Firmatari del Contratto	MARIA MAIMONE / CF:MMNMRA65A53D969Y
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	NOBER SRL
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	03205050044
Codice Fiscale Operatore Economico	03205050044
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA ASCANIO SOBRERO 26 12100 CUNEO (CN)
Telefono	0171480126
PEC Registro Imprese	INFO@NOBER.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03205050044
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	25/02/2008 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CN
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	EDILE ARTIGIANO / EDILIZIA

Sede Legale	VIA ASCANIO SOBRERO 26 12100 CUNEO (CN)
-------------	--

<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT26L0311110203000000005696
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	VINCENZO NOBILE - NBLVCN79M07D205Q MARCO BERTONE - BRTMRC79D05D205Q

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	644176
Offerta sottoscritta da	VINCENZO NOBILE
Email di contatto	INFO@NOBER.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2020 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Attrezzature sportive, musicali e ricreative
Quantità richiesta	1

PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	Fornitura e posa di altalena, Castello, giochi a molla, recinzione e pavimentazione antitrauma colata in opera
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 39.141,66 EURO)
Valore dell'Offerta	39.141,65 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 202.6 (Euro)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 300,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	GIARDINI CAVAGNARO - VIA BOBBIO - GENOVA - 16100 (GE) LIGURIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA DELL'OLMO 3 GENOVA - 16100 (GE) LIGURIA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l' Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



COMUNE DI GENOVA

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Prot. n. PG/2019/354621

Addì , 15/10/2019

Allegato:

OGGETTO: Messa in disponibilità fondi per le opere di messa in sicurezza e riqualificazione urbana dei giardini Cavagnaro di pertinenza del Municipio Media Val Bisagno.

**Al Direttore
Del Municipio Media Val Bisagno
Dott.ssa Maria Maimone**

S E D E

In riferimento agli accordi intervenuti, all'impegno formalizzato da parte del soggetto erogatore ed alla disponibilità a bilancio dei fondi necessari, si mette a disposizione l'importo complessivo di Euro 75.000,00 necessario ai lavori di messa in sicurezza e riqualificazione urbana dei giardini Cavagnaro in area di pertinenza del Municipio Media Val Bisagno.

Detti fondi risulteranno appostati a Bilancio 2019 come sottoindicato, ad intervenuta esecutività della prossima variazione di bilancio in corso di predisposizione:

- Euro 7.000,00 al capitolo 72004 "Manutenzione straordinaria" crono 560;
- Euro 68.000,00 al capitolo 72009 "Acquisto attrezzature" crono 561;

Con l'occasione si porgono i migliori saluti.

**Il Comandante
(Gianluca Giurato)**
lettera firmata digitalmente



Direzione Corpo di Polizia Locale
Ufficio Amministrazione e Contabilità
Via di Francia, 1 - 16149 Genova
Tel. 0105577113/77892/77970/77913
Email.: pmeconomato@comune.genova.it